REGOLAMENTO (CE) N. 1011/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1994

che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/92 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3831/92 [4], ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi, i meloni, le fragole, le albicocche e le pesche;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 [6], ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »;

considerando che il regolamento (CE) n. 681/94 della Commissione [7] ha stabilito, per i pomodori succitati, i periodi di cui all'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 1° maggio 1994; che le ultime previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i meloni e i carciofi, un periodo I; che, per le fragole, le albicocche, le pesche e i pomodori, sulla base di dette modalità, risulta opportuno stabilire rispettivamente un periodo I e II, per i pomodori, un periodo I e II per le fragole, un periodo I e II per le albicocche e un periodo I e II per le pesche fino al 19 giugno 1994; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di questi prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dei MCS;

considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo prescrivere che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i meloni e i carciofi rientranti nel codice specificato in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

2. Per le fragole di cui ai codici NC 0810 10 90 e 0810 10 10, i pomodori di cui al codice NC 0702 00 10, le albicocche di cui al codice NC 0809 10 00 e le pesche di cui al codice NC ex 0809 30 00,

— i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché

— i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89,

sono determinati nell'allegato.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

[1] GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.
[2] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.
[3] GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.
[4] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.
[5] GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.
[6] GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.
[7] GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 45.

Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente ; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo compreso tra il 2 maggio e il 19 giugno 1994

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Carciofi	0709 10 00	I
Meloni	0807 10 90	I

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi (in t)		Periodo
Pomodori	0702 00 10	2. 5. – 8. 5. 1994:	5 800	II
		9. 5. – 15. 5. 1994:	5 800	II
		16. 5. – 19. 6. 1994:	—	I
Fragole	0810 10 90	2. 5. – 8. 5. 1994:	21 200	II
	e	9. 5. – 15. 5. 1994:	12 700	II
	0810 10 10	16. 5. – 22. 5. 1994:	9 200	II
		23. 5. – 19. 6. 1994:	—	I
Albicocche	0809 10 00	2. 5. – 8. 5. 1994:	—	I
		30. 5. – 5. 6. 1994:	5 300	II
		6. 6. – 12. 6. 1994:	5 300	II
		13. 6. – 19. 6. 1994:	5 300	II
Pesche (escluse le pesche noci e le nettarine)	ex 0809 30 00	2. 5. – 22. 5. 1994:	—	I
		23. 5. – 29. 5. 1994:	11 400	II
		30. 5. – 5. 6. 1994:	10 600	II
		6. 6. – 12. 6. 1994:	9 200	II
		13. 6. – 19. 6. 1994:	8 700	II